



Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali

A.C. 730

dossier n° 28 - 11 novembre 2013 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	730
Titolo:	Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	9
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in commissione

Contenuto

La proposta di legge C. [730](#), nel suo testo originario, riprende il contenuto del progetto di legge C. 3681, nel testo approvato dalla Camera nella XVI Legislatura (aprile 2012) e giunto, al termine della stessa, all'esame della 8ª Commissione del Senato. Essa è finalizzata a introdurre un **quadro normativo generale** in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative dell'Unione europea nel settore dei trasporti e dell'intermodalità. La IX Commissione trasporti della Camera ha approvato, nella seduta del 6 novembre 2013, un nuovo testo del provvedimento, inviato per l'espressione del parere di competenza alle Commissioni competenti in sede consultiva. L'**articolo 1** reca le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale:

la **piattaforma logistica territoriale** è il **compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale** destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l'interconnessione e la competitività del Paese; l'**interporto** è, in base al testo modificato dalla IX Commissione, il **complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati** di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale, finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a ricevere o formare treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione; l'**infrastruttura intermodale** è ogni infrastruttura, lineare o nodale, **funzionale** alla connettività della piattaforma logistica.

L'**articolo 2** stabilisce che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, di provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla **ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali** già esistenti. Il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il **Piano generale per l'intermodalità, approvato con decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il decreto definisce inoltre le piattaforme logistiche territoriali e la relativa disciplina amministrativa. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio **parere** sullo schema di decreto, entro trenta giorni dall'assegnazione.

Con lo stesso decreto, o con successivo, è determinato l'**ambito di influenza** di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con **decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

L'**articolo 3** subordina l'individuazione di **nuovi interporti** alla presenza dei seguenti **requisiti**:

- disponibilità di un territorio **privo di vincoli** paesaggistici, naturalistici o urbanistici;
- collegamenti stradali diretti con la **viabilità di grande comunicazione**;
- collegamenti ferroviari diretti con la **rete ferroviaria nazionale prioritaria**;

Finalità

Definizioni

Piano generale per l'intermodalità e definizione di nuovi Interporti

- d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un **porto** ovvero un **aeroporto**;
- e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

I progetti per i nuovi interporti devono **prevedere**:

- a) un **terminale ferroviario intermodale**, in grado di operare con un numero non inferiore a **quattordici coppie di treni** per settimana (in base alla modifica introdotta dalla IX Commissione, in precedenza dieci);
- b) un'area attrezzata di **sosta** per i **veicoli industriali**;
- c) un **servizio doganale**;
- d) un **centro direzionale**;
- e) un'area per i **servizi alle persone** ed una per i servizi ai **veicoli industriali**;
- f) aree diverse destinate a funzioni di **trasporto intermodale**, di **logistica di approvvigionamento**, di **logistica industriale**, di **logistica distributiva** e di **logistica distributiva urbana**;
- g) sistemi che garantiscano la **sicurezza** di merci, aree e operatori;
- h) interconnessioni con **piattaforme info-telematiche**, orientate, in base alla modifica approvata dalla IX Commissione Trasporti, alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005)

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti, **entro tre anni** (così nel testo modificato dalla IX Commissione, in precedenza cinque) dall'entrata in vigore della legge, **anche** dagli interporti **già operativi** e da quelli **in corso di realizzazione**.

In base ad una modifica inserita dalla IX Commissione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuati i soggetti incaricati di definire lo standard per i dati di tipo aperto.

L'**articolo 4** prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un **Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica** al quale sono attribuiti compiti di **indirizzo, programmazione e coordinamento** di tutte le iniziative inerenti allo **sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali** e di promozione dello **sviluppo economico** e del **miglioramento qualitativo delle aree** facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali.

Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, e ne fanno parte i Presidenti delle regioni (o loro delegati) nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Ulteriori disposizioni relative a composizione, organizzazione, funzionamento e disciplina amministrativa e contabile del Comitato dovranno essere dettate con un successivo **regolamento ministeriale**. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.

Il Comitato partecipa alla conclusione degli atti d'intesa e di coordinamento con regioni, province e comuni interessati, attraverso i quali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici.

La gestione di un interporto, ai sensi dell'**articolo 5**, costituisce **attività di prestazione di servizi** e rientra fra le attività di **natura commerciale**; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della **contabilità di Stato** e del **codice dei contratti pubblici**. In base ad una modifica introdotta dalla IX Commissione, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano agli interporti costituiti, alla data di entrata in vigore della legge, come ente pubblico economico compatibilmente con la loro natura giuridica.

La realizzazione di nuovi interporti e l'adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è **di competenza dei gestori** degli stessi.

L'**articolo 6** stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, d'intesa con la Conferenza Unificata, individua, **in ordine di priorità**, i **progetti** relativi alla **realizzazione** e all'**implementazione** degli **interporti**, delle **infrastrutture intermodali** e delle **piattaforme logistiche territoriali**. La norma autorizza a tal fine la spesa di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla **copertura** dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2012, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (**articolo 9**). Mentre per gli anni successivi al 2014 si provvederà mediante finanziamento nella tabella E della legge di stabilità.

L'**articolo 7** stabilisce che, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, le modalità di **gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose**, sono disciplinate con **decreto** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata.

L'**articolo 8**, come modificato nel corso dell'esame da parte della IX Commissione trasporti, dispone infine che i **progetti di realizzazione e di implementazione** degli

Programmazione
delle
piattaforme
logistiche e
attività degli
interporti

interporti, delle infrastrutture modali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, sono approvati mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000). Se l'accordo non è perfezionato entro quattro mesi, i progetti decadono dagli investimenti previsti dall'articolo 6.

Relazioni allegata o richieste

Al testo originario della proposta di legge C. 730 è allegata la relazione illustrativa

Collegamento con lavori legislativi in corso

La 8ª Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha avviato, nella seduta del 16 luglio 2013, l'esame delle abbinate proposte di legge [C. 120](#) e [C. 370](#) recante riforma della legislazione in materia portuale. Le due proposte di legge riproducono il contenuto del testo unificato S. 263, 754 e 2403) approvato dal Senato nella XVI Legislatura (settembre 2012) e giunto alla conclusione della stessa all'esame della IX Commissione trasporti della Camera ([A.C. 5453](#)).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta, come specificato dall'art. 1, comma 1, del testo, detta principi generali nell'ambito delle materie **porti e aeroporti civili**, e **grandi reti di trasporto**, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. La localizzazione delle piattaforme e degli interporti va anche ricondotta alla materia **governo del territorio** e le norme concernenti i rifiuti di cui all'articolo 7 alla materia **tutela dell'ambiente**, attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa esclusiva statale. Per le richiamate materie attribuite alla competenza concorrente, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha confermato (si veda, con riferimento alla materia "porti e aeroporti civili", da ultimo, la sentenza n. 79/2011) il proprio consolidato orientamento (*ex plurimis* la sentenza n. 303/2003) ad ammettere un ampio intervento statale sulla base del principio di sussidiarietà (c.d. "attrazione in sussidiarietà"), a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni (le c.d. "intese").

Competenze legislative concorrenti

L'articolo 8 interviene poi in materia di urbanistica. Anche tale materia è riconducibile al "**governo del territorio**", competenza concorrente tra Stato e regioni.

L'articolo 8 in materia di urbanistica

In proposito, si ricorda che il Comitato per i pareri della I Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 21 febbraio 2012, ha subordinato il parere favorevole sull'A.C. 3681, in materia di interporti ad una condizione volta a richiedere la modifica dell'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tale disposizione prevedeva che i progetti per la realizzazione di nuovi interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali costituissero a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali, con una possibile compressione dei poteri regionali di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di verifica della conformità dei piani urbanistici comunali agli strumenti urbanistici regionali sovraordinati.

L'articolo 8 della proposta di legge C. 730, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede ora che i progetti per la realizzazione di nuovi interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali siano approvati mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000. Tale disposizione prevede: a) che l'accordo sia promosso dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento; b) l'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

L'articolo 8 specifica che se l'accordo di programma (al quale devono partecipare anche i presidenti delle autorità portuali interessate non è approvato entro quattro mesi dall'avvio della procedura, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti).

La disposizione appare quindi rafforzare, rispetto al testo in precedenza esaminato dal Comitato per i pareri della I Commissione, il grado di coinvolgimento delle istanze degli enti territoriali.

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 4, comma 2, prevede che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (che disciplina i c.d. "regolamenti indipendenti") siano definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.